

## REGOLAMENTO (CE) N. 1527/98 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1998

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/99, il prezzo minimo da pagare ai produttori e il prezzo d'acquisto da parte degli organismi ammassatori per i fichi secchi non trasformati nonché l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, l'articolo 4, paragrafo 9, e l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione, del 19 marzo 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1491/97<sup>(4)</sup> ha fissato all'articolo 2 le date delle campagne di commercializzazione;

considerando che i criteri per la fissazione del prezzo minimo e dell'importo dell'aiuto alla produzione sono definiti, rispettivamente, all'articolo 3 e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2201/96;

considerando che gli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1709/84 della Commissione, del 19 giugno 1984, relativo ai prezzi minimi da pagare ai produttori e all'importo dell'aiuto alla produzione per taluni prodotti ortofruttili trasformati che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2322/89<sup>(6)</sup>, hanno definito le categorie di fichi secchi non trasformati e di fichi secchi per i quali vengono fissati, rispettivamente, il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione; che occorre quindi fissare il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione per la campagna 1998/99;

considerando che i criteri per la fissazione del prezzo al quale gli organismi ammassatori acquistano i fichi secchi sono definiti all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/96; che è opportuno fissare un prezzo d'acquisto pari al prezzo minimo, ridotto del 5 %, corrispondente alla categoria D definita nella parte I dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1709/84;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1998/99:

- a) il prezzo minimo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 85,326 ECU/100 kg netti, franco produttore, per i fichi secchi non trasformati della categoria C;
- b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento, per i fichi secchi della categoria C, è pari a 27,757 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Per la campagna 1998/99, il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 62,265 ECU/100 kg peso netto.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 78 del 20. 3. 1997, pag. 14.

<sup>(4)</sup> GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 27.

<sup>(5)</sup> GU L 162 del 20. 6. 1984, pag. 8.

<sup>(6)</sup> GU L 220 del 27. 9. 1989, pag. 58.